



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2642/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3033 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3033- Ricorso proposto dalla società LIVENTINA S.S.D. a R.L., matricola F.I.G.C. n. 913868, contro la società A.S.D. MONTELLO, matricola FIGC 934014, per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore GRICA ALESSIO, matricola F.I.G.C. n. 6596769, e al calciatore LA MONTANARA NICOLA, matricola F.I.G.C. n. 5340597.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 298,00 (duecentonovantotto), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

In data 18.03.2026 la società resistente ha depositato in atti l'attestazione dell'intervenuto pagamento del premio.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2643/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3034 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3034- Ricorso proposto dalla società UNIONE SPORTIVA DILETTANTISCA PAGAZZANESE, Matricola Federale 933826, contro la società U.S. BARIANESE A.S.D., Matricola 66507, per il mancato pagamento del premio relativo ai calciatori: DEL CARRO ALESSIO matr. 4567529, LEONI FILIPPO matr. 4990092, NEOTTI GIORGIO matr. 5176216.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 196,00 (centonovantasei), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 27.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti formale rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata la formale rinuncia al ricorso depositata in atti dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2644/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3035 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3035- Ricorso proposto dalla società A.S.D. U.C. MONTECCHIO MAGGIORE, matricola F.I.G.C. n. 76341, contro la società SSDARL UNION CLODIENSE CHIOGGIA, matricola FIGC 917140, per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore MUNARETTO ANDREA matricola F.I.G.C. n. 4080348.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 267,00 (duecentosessantasette), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 267,00 (duecentosessantasette), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2645/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3036 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3036- Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC SSDRL, matricola F.I.G.C. n. 951410, contro la società A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALPAGO, matricola F.I.G.C. n. 57938, per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore ANSELMI DAVIDE, matricola F.I.G.C. n. 4871241.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 104,00 (centoquattro), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 104,00 (centoquattro), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2646/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3037 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3037- Ricorso proposto dalla società U.C. ALBINOLEFFE S.r.l. (1300) contro la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (20980) per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore Michele Ambrosini (2089975).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 864,00 (ottocentosessantaquattro), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 12.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti formale rinuncia al ricorso, alla quale è seguita, in pari data, la



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

costituzione in giudizio della società resistente volta a comprovare l'intervenuto pagamento.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata la formale rinuncia al ricorso depositata in atti dalla società ricorrente, nonché l'intervenuto pagamento;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2630/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3019 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 54,00 (cinquantaquattro), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 54,00 (cinquantaquattro), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2631/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3020 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 216,00 (duecentosedici), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2632/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3021 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 200,00 (duecento), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 200,00 (duecento), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2633/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3022 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 30,00 (trenta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 30,00 (trenta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2634/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3024 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 90,00 (novanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 90,00 (novanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2635/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3025 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 68,00 (sessantotto), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 10.04.2026 la società ricorrente, preso atto dell'intervenuto pagamento del premio da parte di società resistente, ha depositato formale liberatoria con la quale ha certificato la transazione tra le parti e dichiarato soddisfatta ogni pretesa.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - accertata l'intervenuto pagamento del premio e la formale transazione tra le parti;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2636/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3026 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul Ricorso n. 3026 proposto dalla società SSD Carbonera Breda a R.L., matricola FIGC 963995, contro la società US Fontane, FIGC 71901, per il mancato pagamento del premio relativo ai calciatori: BANCE ABDOULGANIO matricola FIGC 6944246, DANIEL MATTIA matricola FIGC 4956893, DANIEL NICCOLO matricola FIGC 5281002, MORANDIN MARTINO matricola FIGC 5771858, SAVIAN CHRISTIAN matricola FIGC 5775126.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 612,00 (seicentododici), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 612,00 (seicentododici), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2637/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3028 TFNSVF/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Ricorso della LASCARIS 1954 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, matricola Federale n° 949234, avverso il mancato pagamento del premio formazione art. 99 NOIF dovuto dalla società PIANEZZA, matricola federale n° 952858, relativo al calciatore CRESCENZO SAMUEL n° matricola federale 2080277.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 206,00 (duecentosei), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 206,00 (duecentosei), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2638/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3029 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3029- Ricorso proposto dalla società USD Academy Casatese Merate, matricola 940748, contro la società CALUSCO CALCIO, matricola 935834, per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore HASNI GHAITH mtr. 6561805.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 60,00 (sessanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 18.05.2026 la società ricorrente ha depositato in atti formale richiesta di rinuncia al ricorso corredata dell'attestazione



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

dell'intervenuto pagamento del premio da parte della società resistente.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata l'intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 216,00 (duecentosedici), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2638/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3029 TFNSVF/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3029- Ricorso proposto dalla società USD Academy Casatese Merate, matricola 940748, contro la società CALUSCO CALCIO, matricola 935834, per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore HASNI GHAITH mtr. 6561805.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 60,00 (sessanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 18.05.2026 la società ricorrente ha depositato in atti formale richiesta di rinuncia al ricorso corredata dell'attestazione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dell'intervenuto pagamento del premio da parte della società resistente.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata l'intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2639/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3030 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3030-Ricorso della A.S.D. U.C. MONTECCHIO MAGGIORE, matricola F.I.G.C. n. 76341, avverso la A.S.D. RIVEREEL SOSSANO, matricola FIGC 964085, per il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 delle N.O.I.F. relativo al calciatore MONACO VINCENZO, matricola F.I.G.C. n. 5621419.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 45,00 (quarantacinque), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 45,00 (quarantacinque), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2626/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3015 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Casasanta Mirko (Matricola 5370132).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società PIANEZZA (952858) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Casasanta Mirko (Matricola 5370132) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della società LASCARIS 1954 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (949234).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2627/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3016 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Sardi Federico (Matricola 2034167).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ROVATO VERTOVESE S.S.D. (952725) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Sardi Federico (Matricola 2034167) nella misura di 60,00 (sessanta/00), in favore della società ASD CELLATICA (945186).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2628/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3017 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2629/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3018 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 60,00 (sessanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 60,00 (sessanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0088/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3007 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul procedimento 3007/TFNSVE/2025-2026, 3007- Ricorso proposto dalla società TRE PINI CALCIO A CINQUE SRL SSD (951447) contro la società ANTENORE SPORT PADOVA (949527) per il mancato pagamento del premio relativo ai calciatori DE VIVO FRANCESCO (5094625) e VAROTTO MARCO (5187633), il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rilevato il mancato deposito della certificazione attestante la sussistenza dei premi richiesti, invita parte ricorrente al deposito di tale documentazione entro la data del 25 maggio 2026 e rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 27 maggio 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2619/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3008 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Adamo Samuele (matricola 6708049).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente Lascaris 1954 Associazione Sportiva Dilettantistica (949234) non ha provveduto alla notifica del ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC;

- esaminata la documentazione in atti;

delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della mancata notifica, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2620/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3009 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Colaianni Luca (Matricola 4327728).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 300,00 (trecento/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. CHERASCHESE 1904 (12560) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Colaianni Luca (Matricola 4327728) nella misura di euro 300,00 (trecento/00), in favore della società A.S.D. CHIERI (930580).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2621/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3010 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Go Alessandro (Matricola 3456625).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che per il medesimo calciatore la società ricorrente ha avviato la medesima richiesta con ricorso in precedenza depositato.

Stante l'evidente violazione del principio del *ne bis in idem*, il Tribunale delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2622/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3011 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Crocco Michael (Matricola 4808676), Lamma Federico (Matricola 4079078), Lenzi Mattia (Matricola 3958952), Romeo Domenico (Matricola 5293185).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Crocco Michael (Matricola 4808676) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Lamma Federico (Matricola 4079078) nella misura di euro 73,00 (settantatré/00), Lenzi Mattia (Matricola 3958952) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Romeo Domenico (Matricola 5293185) nella misura di euro 270,00 (duecentosettanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 823,00 (ottocentoventitré/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società VALSETTA LAGARO (954769) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Crocco Michael (Matricola 4808676) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Lamma Federico (Matricola 4079078) nella misura di euro 73,00 (settantatré/00), Lenzi Mattia (Matricola 3958952) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Romeo Domenico (Matricola 5293185) nella misura di euro 270,00 (duecentosettanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 823,00 (ottocentoventitré/00), in favore della società CSD FARO GAGGIO MONTANO (63900).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2623/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3012 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Pavan Riccardo (Matricola 2023623) e Giroto Cristiano (Matricola 5385872).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Pavan Riccardo (Matricola 2023623) nella misura di euro 87,00 (ottantasette/00), Giroto Cristiano (Matricola 5385872) nella misura di euro 124,00 (centoventiquattro/00), per un importo complessivo pari ad euro 211,00 (duecentoundici/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società US CIMAPIAVE (915647) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Pavan Riccardo (Matricola 2023623) nella misura di euro 87,00 (ottantasette/00), Girotto Cristiano (Matricola 5385872) nella misura di euro 124,00 (centoventiquattro/00), per un importo complessivo pari ad euro 211,00 (duecentoundici/00), in favore della società SSD CARBONERA BREDA A R.L. (963995).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2624/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3013 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Galbusera Tommaso (Matricola 6658371).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 201,00 (duecentouno/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD OLGINATESE (60228) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Galbusera Tommaso (Matricola 6658371) nella misura di euro 201,00 (duecentouno/00), in favore della società USD ACADEMY CASATESE MERATE (940748).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2625/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3014 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Scappin Nicola (Matricola 4075675).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitré/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società UNITED BORGORICCO CAMPETRA (953660) alla corresponsione del premio di formazione per il calciatore Scappin Nicola (Matricola 4075675) nella misura di euro 423,00 (quattrocentoventitré/00), in favore della società CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. (780718).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2616/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3004 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Cofini Dario (Matricola 4054527), Furlan Mattia (Matricola 5694119), Zanetti Alex (Matricola 4023771).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Cofini Dario (Matricola 4054527) nella misura di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), Furlan Mattia (Matricola 5694119) nella misura di euro 165,00 (centosessantacinque/00), Zanetti Alex (Matricola 4023771) nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 765,00 (settecentosessantacinque/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. LIAPIAVE (917132) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Cofini Dario (Matricola 4054527) nella misura di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), Furlan Mattia (Matricola 5694119) nella misura di euro 165,00 (centosessantacinque/00), Zanetti Alex (Matricola 4023771) nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 765,00 (settecentosessantacinque/00), in favore della società LIVENTINA S.S.D. A R.L. (913868).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2617/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3005 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Scappin Nicola (Matricola 4075675).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitré/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 C.G.S. F.I.G.C. e ritualmente depositato sul portale del processo sportivo telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società United Borgoriccocampetra (matr. 953660) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Scappin Nicola (Matricola 4075675) nella misura di euro 423,00 (quattrocentoventitré/00), in favore della società Calcio Montebelluna S.r.l. (matr. 780718).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2618/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3006 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Fagiani Luca (Matricola 3897042).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 126,00 (centoventisei/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società LA TORRE CALCIO A.S.D. (60179) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Fagiani Luca (Matricola 3897042) nella misura di euro 126,00 (centoventisei/00), in favore della società U.S.D. PAGAZZANESE (933826).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2609/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2997/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Fumagalli Andrea (Matricola 4379870).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 80,00 (ottanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. PONTELAMBRESE (675011) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Fumagalli Andrea (Matricola 4379870) nella misura di euro 80,00 (ottanta/00), in favore della società U.S.D. ACADEMY CASATESE MERATE (940748).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2610/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2998 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Del Carro Francesco (Matricola 3955432).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 120,00 (centoventi/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società G.S. ARCONATESE 1926 SSD ARL (2810) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Del Carro Francesco (Matricola 3955432) nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società U.S.D. UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAGAZZANESE (933826)

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2611/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2999 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Remedi Luca (Matricola 4362010).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 200,00 (duecento/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD SAN MINIATO BASSO CALCIO (750187) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Remedi Luca (Matricola 4362010) nella misura di euro 200,00 (duecento/00), in favore della società USD REAL FORTE QUERCETA SRL (37550).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2612/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3000 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Tessaro Alex (Matricola 4626286), Bonaldo Francesco (Matricola 6880814).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo rispettivamente per Tessaro Alex (Matricola 4626286) nella misura di euro 30,00 (trenta/00), Bonaldo Francesco (Matricola 6880814) nella misura di euro 124,00 (centoventiquattro/00), per un importo complessivo pari ad euro 154,00 (centocinquantaquattro/00), come da citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

In data 07.03.2026, la ricorrente SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONCASSOLA A RESPONSABILITA'



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

LIMITATA (919543) depositava dichiarazione di avvenuto spontaneo pagamento da parte della società A.S.D. TOMBOLO CALCIO (953798). All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- preso atto dell'avvenuto pagamento dei premi come da dichiarazione di parte ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto spontaneo pagamento, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2613/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3001 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Barbieri Alessandro (Matricola 6935874), Corradini Nicola (Matricola 5542338), Osmani Pietro (Matricola 6762891).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo rispettivamente per Barbieri Alessandro (Matricola 6935874) nella misura di euro 33,00 (trentatré/00), Corradini Nicola (Matricola 5542338) nella misura di euro 30,00 (trenta/00), Osmani Pietro (Matricola 6762891) nella misura di euro 66,00 (sessantasei/00), per un importo complessivo pari ad euro 129,00 (centoventinove/00), come da citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

In data 06.03.2026, la società ASD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA SPORTIVA-OME (81071) dava atto



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dell'avvenuto pagamento, depositando contabile di bonifico eseguito nella medesima data dalla società ORATORIO SAN MICHELE USD (949208).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- preso atto dell'avvenuto spontaneo pagamento come da dichiarazione di parte ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto spontaneo pagamento, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2614/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3002 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Luigi Borrelli (Matricola 3704282), Francesco Cenatiempo (Matricola 2823902).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Luigi Borrelli (Matricola 3704282) nella misura di euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), Francesco Cenatiempo (Matricola 2823902) nella misura di euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00), per un importo complessivo pari ad Euro 2.376,00 (duemilatrecentosettantasei/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. (917178) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Luigi Borrelli (Matricola 3704282) nella misura di euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), Francesco Cenatiempo (Matricola 2823902) nella misura di euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00), per un importo complessivo pari ad Euro 2.376,00 (duemilatrecentosettantasei/00), in favore della società ASD REAL ACADEMY ISCHIA (963110)

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2615/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3003 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Corti Francesco (Matricola 2500577).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 360,00 (trecentosessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società POLISPORTIVA ORATORIO 2B (949201) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Corti Francesco (Matricola 2500577) nella misura di euro 360,00 (trecentosessanta/00), in favore della società USD ACADEMY CASATESE MERATE (940748).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2607/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2995 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Sergi Tobia (Matricola 5194634).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD MUGGIA 1967 (963045) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Sergi Tobia (Matricola 5194634) nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), in favore della società U.S.D. REAL FORTE QUERCETA SRL (37550).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2608/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2996 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Daidola Giovanni (Matricola 5322402).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 200,00 (duecento/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 (730007) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Daidola Giovanni (Matricola 5322402) nella misura di euro 200,00 (duecento/00), in favore della società A.S.D. CHERI (930580).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2606/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2994 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Farini Christian (Matricola 6796078).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 186,00 (centoottantasei/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD SANGIOVANNESE 1927 (934411) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Farini Christian (Matricola 6796078) nella misura di 186,00 (centoottantasei/00), in favore della società ASD TERRANUOVA TRAIANA (76463).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2594/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2591 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ferrigno Andrea (Matricola 5479442).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, in data 08.05.2026 invitava la ricorrente a depositare l'attestazione di consegna della PEC del 27 febbraio 2026, entro il termine del 20 maggio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 08.05.2026, la ricorrente provvedeva al deposito della ricevuta di consegna del ricorso a mezzo pec.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società NUOVA IGEA VIRTUS S.S.D. S.R.L. (963015) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Ferrigno Andrea (Matricola 5479442) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della società A.S.D. ROMA CITY F.C. (922700).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2595/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2597 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori Galletti Mattia (Matricola 4358395) e Russo Luca (Matricola 6797522) e Verduci Matteo (Matricola 3862927).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, in data 08.05.2026 invitava la ricorrente a procedere alla rituale notifica del ricorso al richiamato nuovo indirizzo pec cittadimassac5@pec.it entro il 13 maggio 2026, dando termine a parte resistente per il deposito di eventuali memorie difensive e documenti entro il 20 maggio 2026.

Si costituiva in data 19 maggio 2026 la società resistente ASD Città di Massa calcio a 5 dando atto di aver ricevuto la rituale notifica del ricorso in data 8 maggio 2026.

Parte resistente costituendosi chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“ Inammissibilità del ricorso. Preliminarmente, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso. Nel testo della pec pervenuta alla società in data 8.5.2026 da parte della ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959, quest'ultima dava atto di aver già in precedenza notificato il ricorso alla ASD Città di Massa Calcio a 5 in*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

data 26.2.2026. In seguito alla detta presunta notifica, poi, si apriva il procedimento di fronte a codesto Ill.mo Tribunale Federale Nazionale con n. 2597. Dai documenti depositati da controparte si evince chiaramente (doc. n. 6 parte ricorrente) che la notifica del 26.2.2026 non era andata a buon fine in quanto il sistema aveva rilevato un errore "5.1.1-Aruba pec s.p.a. – indirizzo non valido" tale per cui la notifica non era andata a buon fine. Sarebbe stato onere di parte ricorrente, in seguito alla segnalazione di errore da parte del sistema, recuperare, con diligenza e buona fede, l'indirizzo pec valido e regolarmente registrato dalla ASD Città di Massa Calcio a 5 e provvedere ad una nuova notifica. Nessuna pec, infatti, è mai pervenuta alla ASD Città di Massa Calcio a 5 in data 26.2.2026 e, in conseguenza, stante la mancata notifica del ricorso, lo stesso deve dichiararsi inammissibile.

Eccezione di prescrizione. Sulla base di quanto disposto dall'art. 99 delle NOIF, il diritto al premio di formazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato e, sulla base della norma transitoria, il diritto al premio di formazione tecnica maturato nella stagione sportiva 2023/2024, quale quello richiesto nel presente procedimento, si prescrive al 28.2.2026. Pertanto, avendo regolarmente notificato il ricorso alla ASD Città di Massa Calcio a 5 soltanto in data 8.5.2026, si eccepisce la prescrizione di qualsiasi presunta pretesa economica.

Infondatezza del ricorso. In subordine, senza alcuna rinuncia alle eccezioni sopra formulate, si eccepisce l'infondatezza del ricorso per genericità della presunta pretesa avanzata e indeterminazione della domanda e delle ragioni a fondamento della stessa. In particolare, la ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959 omette di specificare: - in quale stagione sportiva i giocatori avrebbero ottenuto dalla ASD Città di Massa Calcio a 5 il loro primo tesseramento con vincolo biennale, ovvero come giovani dilettanti, ovvero come non professionisti, ovvero come giovani di serie, ovvero quando sarebbe stato stipulato il primo contratto di apprendistato, ovvero il primo contratto di lavoro sportivo; In assenza di alcuna prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 99 delle NOIF, nessun pagamento risulta dovuto.

In subordine. Infondatezza del ricorso. In subordine, senza alcuna rinuncia alle eccezioni sopra formulate, si eccepisce l'infondatezza del ricorso. In primo luogo, si evidenzia come in più occasione la FIGC (ci si riferisce alle FAQ LND del dicembre 2026, quesito 25) ha avuto modo di precisare che, nonostante possa accadere che il portale generi l'attestazione con il conteggio del premio presuntivamente dovuto anche per passaggi tra discipline diverse, ciò non costituisce in alcun modo diritto al premio che resta regolato esclusivamente dall'art. 99 NOIF. In particolare, questo stesso Tribunale Nazionale Federale nel procedimento n. 0229/TNFSVE/2025-2026, nel rigettare la domanda di pagamento del premio di formazione avanzata dalla Vigentina San Paolo FC SSD squadra di calcio a 11 nei confronti del Petrarca Calcio A Cinque, ha precisato che "Il tessuto normativo così delineato con le riforme del 2022 e 2024 che hanno portato al riconoscimento della netta distinzione tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio a 11 al punto da imporre distinte richieste di tesseramento onde consentire la ricostruzione della posizione (ndr del calciatore) per le singole attività, non fa che avvalorare ancor di più l'orientamento, già in precedenza affermato, fondato sul presupposto della diversità tra l'attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio a 11, con l'ovvia conseguenza che laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11). Da qui la necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio" (decisione/1694/TFNSVE-20252026). E' evidente, pertanto, che in assenza di una formazione sportiva pregressa (quella ottenuta dalla società di Calcio a 11) che possa essere considerata compatibile e funzionale rispetto all'attività sportiva svolta dalla società di Calcio a 5 che dovrebbe beneficiare della detta formazione, viene meno la ratio stessa del premio di formazione di cui all'art. 99 NOIF che risulta, dunque, non dovuto nel caso di specie.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il calciatore Galletti Mattia per l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) relativa al premio di formazione per vincolo biennale giovane dilettante relativo alla stagione 2023/2024, oltre che l'attestazione per il premio di formazione primo contratto lavoro sportivo dilettante per l'importo di Euro 68,00 (sessantotto/00) per la stagione 2023/2024. Per il calciatore Russo Luca un premio di formazione primo contratto lavoro sportivo da dilettante per la stagione 2023/2024 per l'importo di Euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) e per il calciatore Verduci Matteo premio di formazione primo contratto lavoro sportivo dilettante stagione 2023/2024 per l'importo di Euro 105,00 (centocinque/00) per un importo complessivo pari ad Euro 362,00 (trecentosessantadue/00).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata atteso che la costituzione in giudizio di parte resistente ha di fatto sanato l'eventuale difetto di notifica;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- accertato che il termine di prescrizione relativo al premio di formazione tecnica maturato nella stagione sportiva 2023-2024 per i calciatori Galletti Mattia, Russo Luca e Verduci Matteo, sulla base di quanto disposto dall'art. 99 delle NOIF, si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato e, pertanto nel termine del 28.2.2026, d'altra parte, la decorrenza del termine risulta interrotta dalla notifica ad istanza della ricorrente della diffida trasmessa in data 11 novembre 2025;

- considerato, però, che risulta fondata l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente atteso che, come già precedentemente affermato da Codesto Tribunale, la peculiare diversità tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11 porta a ritenere che, laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11), con la conseguente necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio;

- che nel caso di specie i calciatori in epigrafe hanno effettuato la fase di formazione presso la società ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959 che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società ASD Città di Massa Calcio a 5S che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, di talchè, in mancanza di reciprocità di attività tra le società in

questione, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento dei premi di formazione tecnica avanzata dalla società ricorrente;

- preso atto dell'eccezione di mancanza del requisito di reciprocità risulta che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2596/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2983 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Nafati Zine Eddine (Matricola 1966488).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 120,00 (centoventi/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA CASSOLESE (10870) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Nafati Zine Eddine (Matricola 1966488) nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società FC ASD GARLASCO 1976 (954904).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2597/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2984 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Martinelli Matteo (Matricola 5842367), Tullio Riccardo (Matricola 6670349).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Martinelli Matteo (Matricola 5842367) nella misura di euro 40,00 (quaranta/00), Tullio Riccardo (Matricola 6670349) nella misura di euro 167,00 (centosessantasette/00), per un importo complessivo pari ad euro 207,00 (duecentosette/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società FUCENSE TRASACCO (938775) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Martinelli Matteo (Matricola 5842367) nella misura di euro 40,00 (quaranta/00), Tullio Riccardo (Matricola 6670349) nella misura di euro 167,00 (centosessantasette/00), per un importo complessivo pari ad euro 207,00 (duecentosette/00), in favore della società A.S.D. SORA CALCIO 1907 (951467).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2598/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2986 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Palin Nicola (Matricola 5095767).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 330,00 (trecentotrenta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESE (73288) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Palin Nicola (Matricola 5095767) nella misura di euro 330,00 (trecentotrenta/00), in favore della società A.S.D. RIVEREEL SOSSANO (964085).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2599/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2987 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Borgobello Omar (Matricola 4899478).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società APC CHIONS (59908) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Borgobello Omar (Matricola 4899478) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della società U.S.D. REAL FORTE QUERCETA SRL (37550).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2600/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2988 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Portaluppi Mattia (Matricola 4160578).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921 (947034) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Portaluppi Mattia (Matricola 4160578) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della società ASD FC GARLASCO 1976 (954904).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2601/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2989 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Kodra Ledio (Matricola 2281220).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 206,00 (duecentosei/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 (934411) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Kodra Ledio (Matricola 2281220) nella misura di euro 206,00 (duecentosei/00), in favore della società RONDINELLA MARZOCCO SRL SSD (951492).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2602/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2990 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Berardi Andrea (Matricola 5494181), Coro Marco (Matricola 5203231), Granzotto Nicholas (Matricola 5103807), Mazzon Francesco (Matricola 6959644), Soncin Alex (Matricola 4305783).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Berardi Andrea (Matricola 5494181) nella misura di euro 35,00 (trentacinque/00), Coro Marco (Matricola 5203231) nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00), Granzotto Nicholas (Matricola 5103807) nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00), Mazzon Francesco (Matricola 6959644) nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), Soncin Alex (Matricola 4305783) nella misura di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 905,00 (novecentocinque/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.C. CALCIO SANDONA' 1922 SSDARL (952842) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Berardi Andrea (Matricola 5494181) nella misura di euro 35,00 (trentacinque/00), Coro Marco (Matricola 5203231) nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00), Granzotto Nicholas (Matricola 5103807) nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00), Mazzon Francesco (Matricola 6959644) nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), Soncin Alex (Matricola 4305783) nella misura di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 905,00 (novecentocinque/00), in favore della società LIVENTINA S.S.D. A R.L. (913868).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2603/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2991 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Merli Luca (Matricola 4159889).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 40,00 (quaranta/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. ZIANO (70282) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Merli Luca (Matricola 4159889) nella misura di euro 40,00 (quaranta/00), in favore della società ASD FC GARLASCO 1976 (954904).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2604/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2992 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Lorenzi Giovanni (Matricola 4208562).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 120,00 (centoventi/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 07.05.2026 la società resistente ASD PRO SAMBONIFACESE 1921 (915950) depositava contabile di bonifico dell'importo di euro 120,00 disposto a favore della ricorrente ASD COLOGNA VENETA 1919 (952840), con data di regolamento fissata per il giorno 11.05.2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
 - preso atto dell'avvenuto pagamento in data 11.05.2026;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto pagamento in data 11.05.2026, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2605/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2993 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Cito Gianmarco (Matricola 52420329).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 68,00 (sessantotto/00), come da citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società PAVIA CALCIO 1911 SSDARL (945530) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Cito Gianmarco (Matricola 52420329 nella misura di euro 68,00 (sessantotto/00), in favore della società USD REAL FORTE QUERCETA SRL (37550).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2679/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3077 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3077/TFNSVE/2025-2026, 3077 - Ricorso proposto dalla società CITTADILLA VIS MODENA SSD A R.L. (matricola 77722) contro la società ASD G.S. LA PIEVE NONANTOLA (630241) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori LO BELLO BARTOLOMEO (matricola 5885698), RIZZO ALEX (matricola 5888793) e DIALLO AMADOU SADIO (matricola 1031775)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 187,00 (centoottantasette/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 187,00 (centoottantasette/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2667/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3059 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3059/TFNSVE/2025-2026, 3059 - Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC SSDRL (matricola 951410) contro la società PONZANO CALCIO (38900) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori BASEGGIO FILIPPO (matricola 5469245), CASSARO ALESSANDRO (matricola 5768974) e DAL BO MATTIA (matricola 5587694)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE
Federico Salinari

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2666/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3058 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3058/TFNSVE/2025-2026, 3058 - Ricorso proposto dalla società U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.S.D. SRL (matricola 76341) contro la società UNITED BORGORICCO CAMPETRA (953660) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore TESCARO ALESSANDRO (matricola 4922661)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 50,00 (cinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decreto Monocratico/0100/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3075 TFNSVE/2025-2026

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

DECRETO

visto il ricorso in materia di Premio di Formazione Tecnica ai sensi dell'art. 99 NOIF, iscritto al Registro Generale dei procedimenti n. 3075/TFN-SVE/2025-2026;

considerato che il medesimo procedimento risulta essere una mera duplicazione di altro procedimento, di cui al RG n. 3094/TFN-SVE/2025-2026;

Considerato altresì che il ricorrente ha rappresentato che l'instaurazione del procedimento RG n. 3075/TFN-SVE/2025-2026 deriva da un mero evidente errore materiale della società ricorrente nell'utilizzo della piattaforma informatica del Processo Sportivo Telematico e che ha espressamente chiesto di non tener conto del procedimento n. 3075/TFNSVE/2025-2026;

Ritenuto pertanto non doversi disporre la trattazione del presente procedimento

DECRETA

Dichiara l'estinzione del presente procedimento.

Dispone non incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2678/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3074 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3074/TFNSVE/2025-2026, 3074 - Ricorso proposto dalla società LASCARIS 1954 ASD (matricola 949234) contro la società PIANEZZA (952858) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore SCODITTI LUCA (matricola 6945418)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 33,00 (trentatré/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 33,00 (trentatrè/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2677/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3073 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3073/TFNSVE/2025-2026, 3073 - Ricorso proposto dalla società Superba Calcio 2017 (938503) contro la società ASD Little Club James (963000) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Falsini Filippo (4767336)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS.

L'ESTENSORE
Federico Salinari

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2665/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3056 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3056/TFNSVE/2025-2026, 3056 - Ricorso proposto dalla società Settignanese ASD (62418) contro la società Audace Galluzzo Oltrarno (4010) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore Ulivi Simone (3799139)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2664/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3055 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3055/TFNSVE/2025-2026, 3055 - Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC SSDRL (matricola 951410) contro la società A.S.D. MONTEVALDO (917393) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore KURJAKOVIC DAMIJAN (matricola 5627381)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 216,00 (duecentosedici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 216,00 (duecentosedici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decreto Monocratico/0099/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3072/TFNSVE/2025-2026

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

DECRETO

visto il ricorso in materia di Premio di Formazione Tecnica ai sensi dell'art. 99 NOIF, iscritto al Registro Generale dei procedimenti n. 3072/TFN-SVE/2025-2026;

considerato che il medesimo procedimento risulta essere una mera duplicazione di altro procedimento, di cui al RG n. 3096/TFN-SVE/2025-2026;

Considerato altresì che il ricorrente ha rappresentato che l'instaurazione del procedimento RG n. 3072/TFN-SVE/2025-2026 deriva da un mero evidente errore materiale della società ricorrente nell'utilizzo della piattaforma informatica del Processo Sportivo Telematico e che ha espressamente chiesto di non tener conto del procedimento n. 3072/TFNSVE/2025-2026;

Ritenuto pertanto non doversi disporre la trattazione del presente procedimento

DECRETA

Dichiara l'estinzione del presente procedimento.

Dispone non incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2663/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3054 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3054/TFNSVE/2025-2026, 3054 - Ricorso proposto dalla società REAL ACADEMY ISCHIA A.S.D. (matricola 963110) contro la società DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. (922177) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore DONOFRIO FERNANDO (matricola 3110434)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.584,00 (millecinquecentottantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 1.584,00 (millecinquecentottantaquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2662/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3053 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3053/TFNSVE/2025-2026, 3053 - Ricorso proposto dalla società TREVISIO FBC SSDRL (matricola 951410) contro la società GIAVERA CALCIO (780359) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore ZAGO MATTIA (matricola 5281715)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2661/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3052 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3052/TFNSVE/2025-2026, 3052 - Ricorso proposto dalla società U.S. RENO MOLINELLA 1911 ASD (matricola 952813) contro la società GRANAMICA A.S.D. (72871) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore BALDAZZI MATTIA (matricola 5365605)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 50,00 (cinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2660/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3051 TFNSVF/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3051/TFNSVE/2025-2026, 3051 - Ricorso proposto dalla società U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.S.D. SRL (matricola 76341) contro la società USD SUMMANIA (70868) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore AMICI NICOLO (matricola 5634937)

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2657/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3048 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3048- Ricorso della società LASCARIS 1954 ASD (949234) avverso il mancato pagamento del premio formazione ex art. 99 NOIF dovuto dalla società PIANEZZA (952858) per il calciatore DILONARDO ALBERTO (5030322).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 50,00 (cinquanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 50,00 (cinquanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2659/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3050 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3050 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. VALCALEPIO JUNIOR SRL (matr. 945448) contro la società DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. (matr. 922177) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore MANU DENIS NANA (matr. 2758762).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2656/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3047 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3047 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAGAZZANESE (matricola 933826) contro la società BADALASCO G.S. A.S.D. (matricola 74452) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori: CAVANA DIEGO (Matricola 4546589) - GAMBA MATTEO (Matricola 5193095) - CORNA LUCA (Matricola 4980206).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 329,00 (trecentoventinove), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

In data 27.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti formale rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata la formale rinuncia al ricorso depositata in atti dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2655/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3046 TFNSVF/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3046 - Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC S.S.D. SRL (matricola 951410) contro la società U.S. FONTANE (matricola 71901) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori: - Daniel Mattia (matricola 4956893); - De Longhi Roberto (matricola 4177066).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 155,00 (centocinquantacinque), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 155,00 (centocinquantacinque), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2658/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3049 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3049-Ricorso per il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. del calciatore POL DAVIDE (4452329) proposto dalla TREVISO FBC SSDRL (951410) contro la U.S.D. FONTANELLE (19050).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 80,00 (ottanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 80,00 (ottanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2654/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3045 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3045 - Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC S.S.D. SRL (matricola 951410) contro la società U.S.D. CIMAPIAVE (matricola 915647) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori: - Giroto Cristiano (matricola 5385872); - Mazzolin Nicola (matricola 3017519); - Tartini Davide (matricola 4875463).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati ii premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati quantificati complessivamente in euro 285,00 (duecentottantacinque), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 285,00 (duecentottantacinque), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2653/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3044 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3044- Ricorso proposto dalla società U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.S.D. SRL (matricola 76341) contro la società A.S.D. COLOGNA VENETA 1919 (matricola 952840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore Vujcic Nicola (matricola 4079764).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 160,00 (centosessanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 160,00 (centosessanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2652/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3043 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3043- Ricorso proposto dalla società A.S.D. A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI (934039) contro la società VALENZANA MADO SSD.AR.L. (54150) per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore Nicolò Cipollone (6897342).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 300,00 (trecento), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 300,00 (trecento), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2651/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3042 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3042 - Ricorso proposto dalla società A.C. PONTE S.P. - MAPELLO S.S.D. A R.L. (matricola: 38620) contro la società A.S.D. ZINGONIA VERDELLINO (matricola: 2710) per il mancato pagamento del premio relativo ai calciatori: • ISUFI ELTION, matricola 3028860 • SANNA LEONARDO, matricola 2873428 • MILESI STEFANO, matricola 6750016.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 1.047,00 (millequarantasette), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 1.047,00 (millequarantasette), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2650/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3041 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3041 - Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC SSDRL (951410) contro la società U.S. BASSA ANAUNIA (78862) per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore Federico Bigolin (5003634).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 80,00 (ottanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 80,00 (ottanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2649/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3040 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3040- Ricorso proposto dalla società UC.SSD U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.S.D. SRL (76341) contro la società A.S.D. COLOGNA VENETA 1919 (952840) per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore Mattia Tezze (7024433).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 120,00 (centoventi), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 120,00 (centoventi), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2648/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3039 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3039- Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC SSDRL (951410) contro la società A.S.D. AMBROSIANA TREBASELEGHE (937773) per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore Bordignon Alberto (5445914).

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 138,00 (centotrentotto), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 138,00 (centotrentotto), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2647/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3038 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3038- Ricorso proposto dalla società A.S.D. U.C. MONTECCHIO MAGGIORE, matricola F.I.G.C. n. 76341, contro la società LEGNANO SSDARL, matricola FIGC 934252, per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore NUNES DE MELO RUAN matricola F.I.G.C. n. 1027802.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 216,00 (duecentosedici), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 216,00 (duecentosedici), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2640/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3031 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3031-Ricorso della società Unione Sportiva Borsanese A.S.D., matricola 7380, contro la società A.S. TICINIA ROBECCHETTO, Matricola 73307, avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica del calciatore Borriero Riccardo, Matricola 4544977.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 150,00 (centocinquanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 19.05.2026 la società resistente ha depositato in atti l'attestazione dell'intervenuto pagamento del premio.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2641/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3032 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

3032- Ricorso proposto dalla società A.S.D. U.C. MONTECCHIO MAGGIORE, matricola F.I.G.C. n. 76341, contro la società CALCIO MOZZECANE, matricola FIGC 949244, per il mancato pagamento del premio relativo al calciatore LEGGIERI EDOARDO, matricola F.I.G.C. n. 6795292.

In data 28/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 60,00 (sessanta), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 60,00 (sessanta), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2690/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3090 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3090/TFNSVE/2025-2026, 3090 - Ricorso proposto dalla società CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. (matricola 77722) contro la società ASD CALCIO FABBRICO (74595) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore FERRARA PIO (matricola 6795371)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 110,00 (centodieci/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 110,00 (centodieci/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2676/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3071 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3071/TFNSVE/2025-2026, 3071 - Ricorso proposto dalla società USD PAGAZZANESE (matricola 933826) contro la società G.S. VERTOVESE S.S.D. A R.L. (933819) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore MESSEDAGLIA EDOARDO (matricola 4457748)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

In data 18 marzo 2026 la società ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
- preso atto della dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della rinuncia del ricorso, dichiara il ricorso estinto.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2675/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3069 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3069/TFNSVE/2025-2026, 3069 - Ricorso proposto dalla società CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. (matricola 77722) contro la società POLISPORTIVA COGNENTESE (953871) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori ZANGARDI ANDREA (matricola 3208038) e BAKARI RAIEN (matricola 3407384)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 155,00 (centocinquantacinque/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 155,00 (centocinquantacinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2689/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3089 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3089/TFNSVE/2025-2026, 3089 - Ricorso proposto dalla società USD PAGAZZANESE (matricola 933826) contro la società ASD GANDINESE 2015 (943390) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore BONETALLI ALESSANDRO (matricola 5510155)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 60,00 (sessanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 16 marzo 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al ricorso a fronte dell'avvenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentita la parte resistente presente in udienza;

- vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'avvenuto pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2688/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3088 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3088/TFNSVE/2025-2026, 3088 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ACRI ACADEMY (matricola 936948) contro la società KRATOS BISIGNANO (951850) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore PUCCI ANTONIO FRANCES (matricola 6905436)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 278,00 (duecentosettantotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 278,00 (duecentosettantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decreto Monocratico/0098/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3068 TFNSVE/2025-2026

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

DECRETO

visto il ricorso in materia di Premio di Formazione Tecnica ai sensi dell'art. 99 NOIF, iscritto al Registro Generale dei procedimenti n. 3068/TFN-SVE/2025-2026;

considerato che il medesimo procedimento risulta essere una mera duplicazione di altro procedimento, di cui al RG n. 3096/TFN-SVE/2025-2026;

Considerato altresì che il ricorrente ha rappresentato che l'instaurazione del procedimento RG n. 3068/TFN-SVE/2025-2026 deriva da un mero evidente errore materiale della società ricorrente nell'utilizzo della piattaforma informatica del Processo Sportivo Telematico e che ha espressamente chiesto di non tener conto del procedimento n. 3068/TFNSVE/2025-2026;

Ritenuto pertanto non doversi disporre la trattazione del presente procedimento

DECRETA

Dichiara l'estinzione del presente procedimento.

Dispone non incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2674/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3067/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3067/TFNSVE/2025-2026, 3067 - Ricorso proposto dalla società LASCARIS 1954 (matricola 949234) contro la società PIANEZZA (952858) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore MONTERISO FILIPPO (matricola 2012371)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 412,00 (quattrocentododici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 412,00 (quattrocentododici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2687/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3087 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3087/TFNSVE/2025-2026, 3087 - Ricorso proposto dalla società LASCARIS 1954 ASD (matricola 949234) contro la società PIANEZZA (952858) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore TRUSSARDI ALESSIO (matricola 5624159)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 16,00 (sedici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 16,00 (sedici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2686/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3086 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3086/TFNSVE/2025-2026, 3086 - Ricorso proposto dalla società CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. (77722) contro la società AC RAVARINO ASD (41350) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CARACCI SIMONE (5473801)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decreto Monocratico/0097/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3066 TFNSVE/2025-2026

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

DECRETO

visto il ricorso in materia di Premio di Formazione Tecnica ai sensi dell'art. 99 NOIF, iscritto al Registro Generale dei procedimenti n. 3066/TFN-SVE/2025-2026;

considerato che il medesimo procedimento risulta essere una mera duplicazione di altro procedimento, di cui al RG n. 3105/TFN-SVE/2025-2026;

Considerato altresì che il ricorrente ha rappresentato che l'instaurazione del procedimento RG n. 3066/TFN-SVE/2025-2026 deriva da un mero evidente errore materiale della società ricorrente nell'utilizzo della piattaforma informatica del Processo Sportivo Telematico e che ha espressamente chiesto di non tener conto del procedimento n. 3066/TFNSVE/2025-2026;

Ritenuto pertanto non doversi disporre la trattazione del presente procedimento

DECRETA

Dichiara l'estinzione del presente procedimento.

Dispone non incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2685/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3085 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3085/TFNSVE/2025-2026, 3085 - Ricorso proposto dalla società Nuova Tor Tre Teste (915508) contro la società Gruppo Sportivo Montespaccato S.R.L. (918928) mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Di Bari Francesco (4138442)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 15,00 (quindici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 15,00 (quindici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2680/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3078 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3078/TFNSVE/2025-2026, 3078 - Ricorso proposto dalla società GONZAGA (matricola 33270) contro la società AC CARPI S.R.L. (954016) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore GIAMBLANCO VINCENZO (matricola 3074279)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.332,00 (milletrecentotrentadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2681/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3079 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3079/TFNSVE/2025-2026, 3079 - Ricorso proposto dalla società USD PAGAZZANESE (matricola 933826) contro la società GAVARNESE CALCIO (62118) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore CUGINI NICOLO (matricola 5409692)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 80,00 (ottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2668/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3060 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3060/TFNSVE/2025-2026, 3060 - Ricorso proposto dalla società BARONA SPORTING 1971 SSD ARL (matricola 964322) contro la società ESTE S.R.L. (58767) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore BONAZZOLI CHRISTIAN (2245379)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 206,00 (duecentosei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2682/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3080 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3080/TFNSVE/2025-2026, 3080 - Ricorso proposto dalla società LASCARIS 1954 ASD (matricola 949234) contro la società U.S.D PIANEZZA (952858) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore TRISOLINO TOMMASO (matricola 5550778)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 60,00 (sessanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2669/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3061/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3061/TFNSVE/2025-2026, 3061 - Ricorso proposto dalla società LASCARIS 1954 ASD (matricola 949234) contro la società PIANEZZA (952858) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore MARCHETTI SAMUELE (matricola 2505294)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 165,00 (centosessantacinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2670/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3062/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3062/TFNSVE/2025-2026, 3062 - Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC SSDRL (matricola 951410) contro la società ASD QUINTO DI TREVISO FC (949451) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore SEMENZATO MATTEO (matricola 4075664)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 103,00 (centotre/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2683/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3082 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3082/TFNSVE/2025-2026, 3082 - Ricorso proposto dalla società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL (matricola 943403) contro la società A.S.D. CASSETTE DETE 1968 CALCIO (700111) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore MARZIALI JOEL (matricola 6532906)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2671/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3063 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3063/TFNSVE/2025-2026, 3063 - Ricorso proposto dalla società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL (matricola 943403) contro la società ASCOLI CALCIO F.C. 1898 S.P.A. (940156) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori CASTELLANI JACOPO (matricola 2552417), CONESTA DAVIDE (matricola 2896920), CUCCO ELIA (matricola 2673704) e MANCINI EDOARDO (matricola 2607564)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 12.830,00 (dodicimilaottocentotrenta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2684/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3083/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3083/TFNSVE/2025-2026, 3083 - Ricorso proposto dalla società SOLBIATESE CALCIO 1911 (matricola 676169) contro la società UNIONE POLISPORTIVA GAVIRATE ASD (74586) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore CARDANI GIORGIO (matricola 5818422)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento del premio.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2672/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3064 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3064/TFNSVE/2025-2026, 3064 - Ricorso proposto dalla società SOLBIATESE CALCIO 1911 (matricola 676169) contro la società ISPRA CALCIO (915815) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore SOTTOCASA ANDREA (matricola 2052704)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 384,00 (trecentottantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2673/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3065/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3065/TFNSVE/2025-2026, 3065 - Ricorso proposto dalla società TREVISO FBC SSDRL (matricola 951410) contro la società REAL MARTELLAGO SOCIETA SSDARL (914280) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori GIACOMIN ALESSANDRO (matricola 6638513) e SPIGARIOL MATTIA (matricola 6865398)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 128,00 (centoventotto/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2702/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3103 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3103/TFNSVE/2025-2026, 3103 - Ricorso proposto dalla società NUOVA TOR TRE TESTE (915508) contro la società SPORTING HORNETS ROMA (936002) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore PISCEDDA GABRIEL (7023534)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 216,00 (duecentosedici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 216,00 (duecentosedici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2701/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3101 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3101/TFNSVE/2025-2026, 3101 - Ricorso proposto dalla società ZENITH PRATO (932198) contro la società G.S.PISTOIA NORD SSD A RL (750030) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore PUGGELLI ALBERTO (5228467)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2700/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3100/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3100/TFNSVE/2025-2026, 3100 - Ricorso proposto dalla società F.C. SAN GIULIANO CITY S.S.D. A R.L. (935547) contro la società CALOLZIOCORTE (915450) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori BARILLA GIUSEPPE (3809701), BIANCO FRANCESCO (3808839), COLOMBO LORENZO (4196308) e CRIMELLA MATTEO (4172381)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 86,00 (ottantasei/00) per il calciatore Barilla Giuseppe, in euro 139,00 (centotrentanove/00) per il calciatore Bianco Francesco, in euro 150,00 (centocinquanta/00) per il calciatore Colombo Lorenzo ed in euro 50,00



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(cinquanta/00) per il calciatore Crimella Matteo, e così complessivamente euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2699/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3099 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3099/TFNSVE/2025-2026, 3099 - Ricorso proposto dalla società SANTIAGO CLUB PIANURA (934686) contro la società COSENZA CALCIO S.R.L. (934393) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore BARONE ANTONIO (2112475)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2698/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3098 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3098/TFNSVE/2025-2026, 3098 - Ricorso proposto dalla società ZENITH PRATO (matricola 932198) contro la società MONTEMURLO JOLLY CALCIO (954018) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore CICCONE MATTIA (matricola 2475147)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 69,00 (sessantanove/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 69,00 (sessantanove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2697/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3097/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3097/TFNSVE/2025-2026, 3097 - Ricorso proposto dalla società ZENITH PRATO (932198) contro la società ASD G.S. LA PIEVE NONANTOLA (630241) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore CIRASELLA GIULIANO (5446014)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 133,00 (centotrentatre/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 133,00 (centotrentatre/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2696/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3096 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3096/TFNSVE/2025-2026, 3096 - Ricorso proposto dalla società UNION EZZELINA (943049) contro la società F.C. CALVI NOALE S.S.D. A R.L. (932116) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore DE STEFANI MANUEL (4641559)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 100,00 (cento/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 25 marzo 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al ricorso a fronte dell'avvenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - sentita la parte resistente presente in udienza;
 - vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'avvenuto pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2695/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3095 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3095/TFNSVE/2025-2026, 3095 - Ricorso proposto dalla società NOTARESCO CALCIO 1924 SRL (62988) contro la società SORA CALCIO 1907 (951467) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore BLANDO GIOVANNI BOSCO (5817473)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 480,00 (quattrocentottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 480,00 (quattrocentootanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2694/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3094 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3094/TFNSVE/2025-2026, 3094 - Ricorso proposto dalla società Unione Riese SPV (953676) contro la società ASD San Floriano Calcio (934278) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori Antonello Matteo (41472442), Favaro Alberto (4229513), Meneghello Nicola Alex (2133652), Pilotto Daniel (5647003), Simeoni Marco (4174314), Marconato Antonio (4452307)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 606,00 (seicentosei/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 13 marzo 2026 risulta depositata sul portale documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto con relativa quietanza di pagamento.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'avvenuto pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2693/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3093 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3093/TFNSVE/2025-2026, 3093 - Ricorso proposto dalla società UNION EZZELINA (943049) contro la società ASD ALTIVOLESEMASER (780704) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori COMIN FRANCESCO (matricola 4901152), FRISON LORENZO (matricola 6802837)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 479,00 (quattrocentosettantanove/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 27 marzo 2026 risulta depositata sul portale documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto con relativa quietanza di pagamento.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'avvenuto pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2692/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3092 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3092/TFNSVE/2025-2026, 3092 - Ricorso proposto dalla società Settignanese ASD (62418) contro la società US Molinense (31380) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Masi Diego (2597637)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 138,00 (centotrentotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 138,00 (centotrentotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2691/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3091 TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3091/TFNSVE/2025-2026, 3091 - Ricorso proposto dalla società U.S. RENO MOLINELLA 1911 ASD (952813) contro la società CORTICELLA S.S.D. S.R.L. (630409) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore MENARINI FRANCESCO (4619972)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 180,00 (centoottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 180,00 (centottanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2703/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3104 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3104/TFNSVE/2025-2026, 3104 - Ricorso proposto dalla società CASENTINO ACADEMY (952801) contro la società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO (18630) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore GORETTI GERARDO (6664025)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che la società ricorrente non ha provveduto alla notifica di ricorso introduttivo del giudizio limitandosi a depositare l'Attestazione rilasciata dal portale e copia del documento di identità del legale rappresentante;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0089/TFNSVF-2025-2026
Registro procedimenti n. 3105/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza fissata il 22 maggio 2026 la seguente

ORDINANZA

sul procedimento 3105/TFNSVE/2025-2026, 3105 - Ricorso proposto dalla società UNION EZZELINA (943049) contro la società CASTION (780624) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore CATTAI LEONARDO (5675667)

PRESO ATTO che in data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Union Ezzelina. (matricola 943049) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Castion (matricola 780634) perché sia dichiarato il suo diritto ad ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore CATTAI Leonardo (matricola 5675667);

CONSIDERATO che, tra gli atti depositati, la Società ricorrente ha annesso la pec-mail con la quale ha inviato alla controparte il ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della pec-mail medesima;

RITENUTO che il Tribunale adito, prima di addentrarsi nel merito della fattispecie sottoposta a giudizio, ha l'onere di verificare, tra le altre, anche la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti; presupposto circa il quale la ricorrente ha fornito solamente



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

un principio di prova, costituito dall'invio della pec-mail, ma non anche la piena prova della *vocatio in ius* della controparte;

RITENUTI, pertanto, sussistenti – allo stato degli atti – i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per l'integrazione della prova circa la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, mediante deposito del documento comprovante l'avvenuta consegna della pec-mail di avvenuta proposizione del ricorso al Tribunale Federale Nazionale introduttivo della controversia in titolo;

ORDINA

alla Società Union Ezzelina (matricola 943049) di depositare sul Portale del Processo Sportivo Telematico, entro il 25 maggio 2026, quanto richiesto in parte motiva;

DISPONE

che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del giudizio;

FISSA

per il prosieguo della trattazione, l'udienza del 27 maggio 2026, ore 9.30, in modalità videoconferenza.

Riserva, all'esito, ogni ulteriore pronuncia.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2704/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3106 TFNSVF/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3106/TFNSVE/2025-2026, 3106 - Ricorso proposto dalla società ZENITH PRATO (932198) contro la società PORTA ROMANA ASD (750136) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore CECCONI NICCOLO (5690556)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 80,00 (ottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 80,00 (ottanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2705/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3107 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3107/TFNSVE/2025-2026, 3107 - Ricorso proposto dalla società ZENITH PRATO (932198) contro la società A.C. SETTIMELLO ASD (922695) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore BECATTINI LAPO (6599594)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 68,00 (sessantotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 68,00 (sessantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2706/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3108 TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3108/TFNSVE/2025-2026, 3108 - Ricorso proposto dalla società Union Riese SPV (953676) contro la società ASD Giorgione 1911 (780617) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatore Meneghetti Michael (4705454)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 509,00 (cinquecentonove/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 509,00 (cinquecentonove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai